

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

-----

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

001327      30.11.2017

_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. X/4639 del 19 dicembre 2015

### OGGETTO:

**CONFERIMENTO DI N. 1 INCARICO LIBERO PROFESSIONALE DI DIRIGENTE  
MEDICO DELL'AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE –  
DISCIPLINA DI MALATTIE INFETTIVE PER IL PROGETTO “ORGANIZZAZIONE  
DI UN AMBULATORIO PER L’OFFERTA VACCINALE A SOGGETTI A RISCHIO  
IN AMBIENTE PROTETTO”.**


### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona con sede legale in Busto Arsizio, Via Arnaldo Da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio;

Dato atto che la nuova ASST della Valle Olona è stata costituita mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate e dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale S. Antonio di Gallarate” e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese;

Preso atto che con deliberazione n.1143 del 18.10.2017, e per le motivazioni in essa contenute è stata disposta l’indizione di avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico libero professionale di Dirigente Medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di Malattie Infettive, per la durata di 12 mesi, con un impegno orario settimanale pari, di norma, a n. 26 ore per l’attuazione del progetto

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411  
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111  
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Gallarate: Via Pastori, 4 - Tel. (0331) 751.111  
Presidio Osped. Angera: Via Bordini, 9 Tel. (0331) 961.111 / Presidio Osped. Somma L.: Via Ospedale, 3 - Tel. (0331) 751.111  
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121





# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, mediante procedure comparative pubbliche ed in presenza dei presupposti di legittimità indicati nel medesimo art. 7 comma 6 del D.L.gs n.165/2001;

- della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2/2008 dell'11.3.2008 recante le indicazioni operative in tema di collaborazioni esterne dettate dalla legge n.244/2007 in merito agli obblighi di pubblicazione degli elementi essenziali del contratto;
- della DGR n. IX/3822 del 25.7.2012 che stabilisce che gli incarichi esterni, di cui all'art. 7 del D. L.gs n.165/01, possono essere conferiti previa formale rilevazione della carenza interna attestata per iscritto dal Dirigente Responsabile, per la realizzazione di specifici progetti ed in coerenza con la natura e le finalità dei progetti medesimi;
- della DGR n. X/1185 del 20.12.2013 che prevede la possibilità per le Aziende del SSR di attivare contratti atipici e di consulenza esclusivamente per il personale sanitario e per situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area dell'emergenza-urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico;
- del Decreto Legislativo n.81/2015 ed in particolare dell'art. 2, così come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n.19;
- del Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.483 avente ad oggetto "Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale";
- dell'art. 27 quater della Legge Regione Lombardia n.33/2009 e s.m.i. in base al quale "Gli Enti di cui alla presente legge ottemperano alle disposizioni di principio di cui agli articoli 6 e 9 della legge 30 luglio 2010, n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), ferma restando la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad altre tipologie di rapporti di lavoro flessibili strettamente necessarie al fine di garantire le attività di emergenza e urgenza e i livelli essenziali di assistenza. La Giunta regionale fornisce indicazioni in ordine al personale indispensabile ad assicurare le finalità di cui al primo periodo e procede annualmente alla verifica del rispetto, da parte delle aziende, delle condizioni e dei limiti di cui al presente comma....;

Dato atto che è stata acquisita l'attestazione di regolarità amministrativa espressa dal Responsabile S.A. Risorse Umane e Relazioni Sindacali, ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, giusta proposta pervenuta in data 22.11.2017, registrata al progressivo n. 1406 ed acquisita agli atti della S.A. Segreteria Affari Generali e Legali;

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1

(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Ritenuto di conferire alla candidata classificatisi al 1° posto della graduatoria sopra indicata - Dr.ssa Gabriella Chieffo - incarico individuale con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 del D.L.gs n.165/2001 così come modificato dal D.L.gs n.75/2017, in qualità di Dirigente Medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di Malattie Infettive, per la durata di 12 mesi, con un impegno orario settimanale pari, di norma, a n. 26 ore per l'attuazione del progetto "Organizzazione di un ambulatorio per l'offerta vaccinale a soggetto a rischio in ambiente protetto", con un compenso lordo onnicomprensivo annuo di Euro 23.000,00;

Ritenuto inoltre di riservare a questa Amministrazione la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle sopra elencate in funzione delle annuali regole regionali di sistema e/o di altre disposizioni nazionali e regionali cogenti, anche in considerazione dell'attuazione della Legge Regionale n.23/2015 e dei contenuti del Decreto Legislativo n.81/2015 così come modificato dal D.L. n.244/2016, convertito, con modificazioni in Legge 27 febbraio 2017, n.19;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

## DELIBERA

1° - per quanto espresso in premessa, di dare atto che alla data del 13.11.2017 - scadenza dell'avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento n. 1 incarico libero professionale di Dirigente Medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di Malattie Infettive, per la durata di 12 mesi, con un impegno orario settimanale pari, di norma, a n. 26 ore per l'attuazione del progetto "Organizzazione di un ambulatorio per l'offerta vaccinale a soggetto a rischio in ambiente protetto", con un compenso lordo onnicomprensivo annuo di Euro 23.000,00, indetto con deliberazione n.1143 del 18.10.2017- sono pervenute complessivamente n. 2 domande da parte dei seguenti candidati in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando:

- Dr. Francesco Strambio De Castillia, nato a Pietrasanta Il'1.9.1983;
- Dr.ssa Gabriella Chieffo, nata ad Avellino il 2.3.1983;

2° - di approvare il verbale relativo all'avviso pubblico sopra indicato, redatto e sottoscritto in data 20.11.2017 dalla Commissione Esaminatrice nominata con deliberazione n.1143 del 18.10.2017, da cui si evince:

- il seguente esito del colloquio:

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

CANDIDATI	PUNTI (min. 36 max 60)
CHIEFFO GABRIELLA	54
STRAMBIO DE CASTILLIA FRANCESCO	52

- la seguente graduatoria di merito risultante dalla sommatoria del punteggio del colloquio unitamente alla valutazione dei titoli presentati a corredo dell'istanza da ogni candidato:

1° - Dr.ssa GABRIELLA CHIEFFO                                 punti 61,30 su 100  
2° - Dr. FRANCESCO STRAMBIO DE CASTILLIA                 punti 60,04 su 100

3° - di conferire, a decorrere dall'1.12.2017, alla Dr.ssa GABRIELLA CHIEFFO, nata ad Avellino il 2.3.1983, l'incarico libero professionale di Dirigente Medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di Malattie Infettive, per la durata di 12 mesi, con un impegno orario settimanale pari, di norma, a n. 26 ore per l'attuazione del progetto "Organizzazione di un ambulatorio per l'offerta vaccinale a soggetto a rischio in ambiente protetto", con un compenso lordo onnicomprensivo annuo di Euro 23.000,00, ai sensi dell'art. 7 del D.L.gs n. 165/2001 così come modificato dal D.L.gs n. 75/2017;

4° - di dare mandato ai competenti uffici di predisporre il disciplinare d'incarico relativo all'incarico libero professionale di cui al punto 3°;

5° - di precisare che l'incarico individuale con contratto di lavoro autonomo in questione non configura in alcun modo vincolo di subordinazione, deve rispettare le condizioni tutte contenute nel disciplinare d'incarico e trova disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 2230 e segg. del Codice Civile;

6° - di riservare a questa Amministrazione la facoltà di determinare condizioni diverse rispetto a quelle sopra elencate in funzione delle annuali regole regionali di sistema e/o di altre disposizioni nazionali e regionali cogenti, anche in considerazione dell'attuazione della Legge Regionale n. 23/2015 e dei contenuti del Decreto Legislativo n. 81/2015 così come modificato dal D.L. n. 244/2016, convertito, con modificazioni in Legge 27 febbraio 2017, n. 19;

7° - di dare esecuzione al disposto di cui all'art. 15, comma 2 del D.Lgs n. 33/2013 mediante pubblicazione sul sito web aziendale dei contenuti del presente provvedimento;

8° - di dare mandato alla S.C. Risorse Umane di formulare idonea informativa in relazione all'utilizzo dei fondi "Legge Balduzzi" alle organizzazioni sindacali;

9° - di dare atto che l'onere del presente provvedimento ammonta a € 23.000,00 oltre ad eventuali spese di bollo a carico dell'Ente e per quanto indicato in premessa sarà

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

contabilizzato al conto 20233020 "Fondo legge Balduzzi" come segue:

- per € 1.917,00 – Bilancio dell'Azienda – anno 2017;
- per € 21.083,00 - Bilancio dell'Azienda – anno 2018;

10° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO  
(Dr. Enzo Brusini)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

**AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE**

**ASST della Valle Olona**

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA PROFESSIONALE  
DI DIRIGENTE MEDICO DELLA DISCIPLINA DI MALATTIE INFETTIVE PER IL  
PROGETTO "ORGANIZZAZIONE DI UN AMBULATORIO PER L'OFFERTA  
VACCINALE A SOGGETTI A RISCHIO IN AMBIENTE PROTETTO"**

T R A

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona – partita IVA/codice fiscale n. 03510190121 - di seguito più brevemente denominata "Azienda", qui rappresentata dal suo Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore Dr. Giuseppe Brazzoli, in esecuzione della delibera n. .... del .....

E

la Dr.ssa GABRIELLA CHIEFFO, nata ad Avellino il 2.3.1983 e residente a Ferrara in Via Corso Porta Po n. 58 codice fiscale: CHFGRL83C42A509Q – di seguito più brevemente denominata "professionista",

PREMESSO CHE

1. è esigenza dell'Azienda avvalersi di personale, per un periodo di tempo limitato, per il progetto "Organizzazione di un ambulatorio per l'offerta vaccinale a soggetti a rischio in ambiente protetto";
2. l'Azienda ha accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già presenti per rispondere adeguatamente alle richieste derivanti dall'attività della Struttura Complessa di Malattie infettive;
3. è stata indetta specifica procedura ad evidenza pubblica a cui il professionista ha partecipato, esplicitando la disponibilità a prestare la propria attività professionale per il progetto "Organizzazione di un ambulatorio per l'offerta vaccinale a soggetti a rischio in

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

## ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

ambiente protetto”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

### **ART. 1 – Conferimento dell’incarico.**

L’Azienda conferisce alla Dr.ssa GABRIELLA CHIEFFO che accetta, l’incarico libero professionale di Dirigente Medico – area medica e delle specialità mediche – disciplina di Malattie Infettive per il progetto “Organizzazione di un ambulatorio per l’offerta vaccinale a soggetti a rischio in ambiente protetto”.

Per l’esercizio del presente incarico è necessaria l’iscrizione all’albo professionale tenuto dall’Ordine dei Medici e Chirurghi. Tale requisito deve permanere per tutta la durata dell’incarico.

### **Art. 2 – Natura giuridica.**

L’incarico costituisce rapporto di lavoro autonomo; ha natura libero professionale e come tale non instaura alcun rapporto di pubblico impiego con l’Azienda, essendo in particolare sottratto a vincolo di subordinazione.

### **ART. 3 – Durata del contratto.**

Il presente contratto ha decorrenza dal..... e validità sino al ....., fatta salva la facoltà di recesso da ambo le parti da comunicarsi in qualsiasi momento a mezzo raccomandata a.r., con preavviso di 60 giorni. In caso di mancato rispetto di tale termine da parte del professionista, lo stesso è tenuto al risarcimento del danno quantificato in un importo pari a quello del compenso lordo corrispondente al periodo di mancato preavviso (calcolato sul monte ore settimanale di n. 26 ore).

### **ART. 4 – Periodo di prova.**



# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

## ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Il professionista sarà sottoposto ad un periodo di prova di due mesi, decorso il quale, in assenza di valutazione negativa da parte del Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, l'incarico si intenderà confermato per tutta la durata di cui all'art. 3.

### **ART. 5 – Obblighi del professionista.**

Il professionista si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico oggetto del contratto -non potendosi avvalere di sostituti e ausiliari- adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate.

Il professionista si atterrà alle indicazioni impartite dal Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio.

Il professionista deve prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, conformando la propria attività alle linee guida e agli standard internazionali nonché alle prescrizioni ed ai protocolli regionali ed aziendali.

Il professionista dovrà inoltre attenersi al modello organizzativo adottato dall'Azienda ed alle procedure e protocolli in uso.

Nei casi di inosservanza delle indicazioni organizzative e/o dei protocolli, l'Azienda si riserva di chiedere il risarcimento per l'eventuale ulteriore danno subito.

Il professionista si impegna ad una corretta e puntuale compilazione e tenuta della cartella clinica (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali), oltre che dei referti e delle risultanze diagnostiche. Il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa di inadempienze della cartella clinica potrà legittimare l'Azienda ad agire per il risarcimento danni.

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE**

## **ASST della Valle Olona**

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Il professionista si impegna altresì ad operare in conformità alle vigenti disposizioni normative e ad osservare le norme di Deontologia Medica ed Etica Professionale, le disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/2008, ed i regolamenti aziendali.

Nell'esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi enunciati nel Codice di Comportamento nonché nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione così come deliberati ed adottati dall'Azienda ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia.

A tal fine, il Professionista dichiara di aver preso visione e conoscenza di tutta la predetta documentazione (consultabile sul sito "www.asst-valleolona.it") e di obbligarsi a rispettarla e farla rispettare.

La violazione di tale obbligo, così come l'applicazione a carico del Professionista di sanzioni ai sensi e per gli effetti della Legge 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 del D.Lgs. 39/2013 nonché del D.P.R. 62/2013, provvedimenti tutti così come richiamati dai Codici e Piani Aziendali di cui al precedente comma, costituirà in ogni caso grave inadempimento contrattuale, con la conseguente risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e seguenti del c.c.; senza pregiudizio di ogni ulteriore ed eventuale azione di rivalsa per tutti i danni morali, materiali, all'immagine od altro che dovessero verificarsi a carico dell'Azienda.

Il professionista prende atto inoltre è suo preciso obbligo di legge prendere conoscenza anche del Programma per la Trasparenza che l'Azienda, nell'ottica dell'informatizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ha messo a disposizione sul sito

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

## ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

istituzionale ([www.asst-valleolona.it](http://www.asst-valleolona.it)) nelle sezioni dedicate (ad esempio: Amministrazione trasparente) e si impegna altresì a rispettare quanto ivi previsto.

Nell'ambito dei generali impegni a suo carico, il professionista si obbliga espressamente alla osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi potrà comportare oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell'eventuale danno.

### **Art. 6 – Responsabilità del professionista e Polizza assicurativa.**

Il professionista si assume la responsabilità del proprio operato, della garanzia di piena efficienza ed efficacia della prestazione resa e si impegna ad evitare ogni situazione di conflitto di interessi con l'attività svolta presso l'Azienda.

Il professionista è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell'esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. E' inoltre ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali dallo stesso personalmente svolte.

Il professionista si impegna, a copertura dei relativi rischi, e con oneri a proprio carico, a stipulare con un primario istituto assicurativo, prima dell'effettivo inizio dell'attività, una o più polizze assicurativa annuali sulla responsabilità civile, professionale e per gli infortuni.

La stipulazione della polizza di cui sopra ed i successivi rinnovi della stessa dovranno essere adeguatamente documentate dal professionista mediante consegna di copia dei relativi contratti e delle quietanze di pagamento all'Azienda, specificando che la mancata consegna di tali documenti determinerà la risoluzione immediata del presente contratto, senza alcun obbligo di preavviso né di risarcimento.

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE**

## **ASST della Valle Olona**

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

### **ART. 7 – Monte ore.**

L'attività di cui al precedente art. 1 comporterà da parte del professionista un impegno orario di 26 ore settimanali (max 104 mensili), da definirsi d'intesa con il Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio.

### **ART. 8 – Corrispettivo.**

Per lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 1, l'Azienda si impegna a corrispondere al professionista un compenso lordo omnicomprensivo annuo di Euro 23.000,00 (Euro 1916,00/mese), in esenzione di IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i..

Resta inteso che la mancata effettuazione del monte ore settimanale indicato al precedente art. 7 darà luogo alla proporzionale e contestuale riduzione del compenso.

Detto compenso sarà corrisposto mensilmente dall'Azienda dietro presentazione da parte del professionista di apposita nota riassuntiva degli orari e delle attività effettuate, controfirmata dal Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive del Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, e per benestare e conferma, dalla Direzione Medica del Presidio di Busto Arsizio nonché di corrispondente fatturazione da parte del professionista stesso.

Il professionista deve fornire a questa ASST dichiarazione di regolarità contributiva ex legge n. 98/2013, tracciabilità dei flussi ex legge n. 136/2010, pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ex DPR n. 602/73 e successive introduzioni e /o modifiche.

La mancata presentazione del certificato di regolarità contributiva entro 20 giorni dalla stipula del contratto comporterà la risoluzione d'ufficio del presente contratto di lavoro autonomo in adesione a quanto previsto dall'art. 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge n.

# **AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE**

## **ASST della Valle Olona**

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

98/2013.

### **ART. 9 – Risoluzione del contratto.**

Fatta salva l'eventuale responsabilità civile, penale ed amministrativa, la mancanza del possesso di uno dei requisiti previsti per il conferimento dell'incarico comporta la risoluzione del presente contratto, senza preavviso.

Oltre che per la violazione degli obblighi statuiti espressamente, il rapporto professionale si risolverà – con decorrenza immediata senza obbligo di risarcimento del danno – per ogni altra ipotesi di giusta causa oltreché per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto del contratto.

In particolare, qualora in qualsiasi momento il professionista si renda colpevole di gravi negligenze con particolare riferimento al Codice di Deontologia Medica, nonché alle disposizioni in tema di privacy, sicurezza, Codice Etico dell'Azienda, l'Azienda può risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

### **Art. 10 – Richiamo alle disposizioni vigenti.**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia ed in particolare alle norme previste dal Codice Civile, richiamando espressamente le disposizioni di cui gli articoli da 2229 e segg. del codice civile.

### **ART. 11 – Trattamento dei dati personali e sensibili da parte del professionista.**

Il professionista si impegna ad ottemperare a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 196/2003, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali venga a conoscenza durante l'espletamento delle attività professionali ed in particolare quelle connesse alle funzioni specifiche.

# AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE

## ASST della Valle Olona

21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1  
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

L'incaricato al trattamento è tenuto ad effettuare trattamenti di dati personali attenendosi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento, tutte riportate nel documento "Allegato Beta" che fa parte integrante e sostanziale del presente contratto e che devono intendersi accettate e sottoscritte dalla S.V. con la sottoscrizione del presente contratto.

### **ART. 12 – Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e consenso al trattamento dei dati del professionista.**

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente contratto. L'informativa è consultabile sul sito aziendale [www.asst-valleolona.it](http://www.asst-valleolona.it) alla sezione "Privacy".

Il professionista, acquisite le informazioni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196/2003, autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati in relazione al presente contratto.

### **ART. 13 – Risoluzione controversie.**

Per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto, si procederà secondo le norme vigenti, specificando che è competente il Foro di Busto Arsizio.

### **ART. 14 – Registrazione contratto.**

Il presente atto, composto da n. 8 pagine, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Busto Arsizio,

*AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA*

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Giuseppe Brazzoli)

IL PROFESSIONISTA  
(Dr.ssa Gabriella Chieffo)